



COMUNE DI ALBIATE

**STATUTO
COMUNALE**

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 20/2/2004)

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Comune di Albiate
- Art. 2 - Stemma, gonfalone, territorio e sede
- Art. 3 - Principi fondamentali dell'azione del Comune e finalità
- Art. 4 - Partecipazione, decentramento, informazione, cooperazione
- Art. 5 - Pari opportunità
- Art. 6 - Servizi pubblici
- Art. 7 - Potestà regolamentare

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 - Organi politico-amministrativi
- Art. 9 - Consiglio comunale
- Art. 10 - Consiglieri comunali
- Art. 11 - Decadenza per assenze ingiustificate
- Art. 12 - Principi generali in materia di competenze e poteri
- Art. 13 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 14 - Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
- Art. 15 - Commissioni comunali
- Art. 16 - Consulte

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 17 - Composizione della giunta comunale
- Art. 18 - Competenze
- Art. 19 - Organizzazione della giunta
- Art. 20 - Adunanze e deliberazioni

CAPO III – IL SINDACO

- Art. 21 - Funzioni
- Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 24 - Vice sindaco
- Art. 25 - Dimissioni del sindaco e mozione di sfiducia

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 26 - Libere forme associative
- Art. 27 - Consiglio comunale dei ragazzi
- Art. 28 - Informazione

- Art. 29 - Consultazioni
- Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare
- Art. 31 - Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri
- Art. 32 – Azione popolare
- Art. 33 - Referendum consultivo

CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 34 - Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 35 - Diritto di accesso

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 36 - Istituzione, prerogative e rapporti col consiglio comunale

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 37 - Principi e criteri direttivi
- Art. 38 - Personale
- Art. 39 - Segretario comunale
- Art. 40 - Compiti dirigenziali
- Art. 41 – Incarichi a contratto

CAPO II – DELLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

- Art. 42 - Costituzione e partecipazione
- Art. 43 - Vigilanza e controllo

CAPO III – PATRIMONIO, ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTRATTI

- Art. 44 - Demanio e patrimonio
- Art. 45 - Beni patrimoniali disponibili
- Art. 46 - Contratti
- Art. 47 - Contabilità e bilancio
- Art. 48 - Il Collegio di revisione economico-finanziaria
- Art. 49 - Servizio di tesoreria

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 50 – Norma finale

TITOLO I

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Comune di Albiate. 1. Il Comune di Albiate è un ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. E' dotato di autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti, nel rispetto della Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 2 - Stemma, gonfalone, territorio e sede. 1. Il Comune di Albiate si fregia dello stemma concesso con Decreto del Primo Ministro in data 18 maggio 1936. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

2. Il territorio del Comune di Albiate si estende per 282 ettari ed è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali con 16 fogli confinanti con: a nord Comune di Carate Brianza, ad ovest Comune di Seregno, a sud-ovest Comune di Lissone, a sud Comune di Sovico, ad est Comune di Triuggio.

3. La sede del Comune è il palazzo denominato "Villa Campello" ubicato in via Salvadori, 1. Presso di essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni, salve esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 3 - Principi fondamentali dell'azione del Comune e finalità. 1. Il Comune di Albiate attraverso la propria azione persegue la pace fra tutte le genti, nella verità, nella giustizia, nell'amore fraterno, nella libertà.

2. Promuove la salute dei propri cittadini secondo i dettami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità espressi nella Carta di Ottawa del 1986.

3. In coerenza con la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1989, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia in un quadro istituzionale che riconosce nel sindaco il "Difensore ideale dei fanciulli".

4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e paternità indirizzando la propria politica sociale, economica e di organizzazione dei servizi al sostegno della corresponsabilità dei

genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

5. In adesione agli indirizzi della Carta di Aalborg, approvata il 27 maggio 1994 dai partecipanti alla Conferenza europea delle città sostenibili, opera secondo il principio dello sviluppo sostenibile, volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita della qualità di vita dei cittadini nel rispetto dei diritti delle generazioni, presenti e future, a fruire delle risorse territoriali, paesaggistiche ed ambientali disponibili; a tal fine, in particolare, attua e sostiene iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di inquinamento e per promuovere il risparmio delle risorse naturali.

6. Agisce perché, nell'esercizio delle sue funzioni, siano costantemente operanti i principi di legalità, efficacia, efficienza, trasparenza, solidarietà sociale, pari opportunità, programmazione ai vari livelli previsti dalla vigente normativa.

7. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, ponendo in essere le condizioni affinché il ruolo e la responsabilità della persona e delle sue varie forme associative possano concretamente affermarsi nel governo e nello sviluppo della comunità.

8. Riconosce i meriti di coloro che, non essendo cittadini albiatesi, abbiano con i loro atti illustrato il Comune e può conferire loro la cittadinanza onoraria con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del consiglio comunale.

9. Salvaguarda le tradizioni popolari della comunità locale, valorizza il suo patrimonio culturale, storico ed artistico concorrendo, inoltre, allo sviluppo di un sempre più ampio e profondo dialogo con le altre culture.

10. Sviluppa i rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace, di cooperazione e di solidarietà economico-sociale in conformità alla legislazione nazionale.

Art. 4 - Partecipazione, informazione, decentramento, cooperazione. 1. Il Comune realizza la propria autonomia garantendo l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei ad assicurarla.

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, adotta forme di decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni della Provincia di Milano e delle province limitrofe.

Art. 5 Pari opportunità. 1. Il Comune di Albiate si impegna a favorire il pieno rispetto e la pratica attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'ambito della struttura amministrativa anche promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. Al fine di meglio programmare politiche rivolte a superare le discriminazioni esistenti ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne, il Comune può istituire una commissione comunale per le pari opportunità.

Art. 6 - Servizi pubblici. 1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme consentite dalla legge, avvalendosi delle modalità operative previste, nel rispetto del principio di concorrenzialità affermato dall'ordinamento comunitario.

Art. 7 - Potestà regolamentare. 1. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà normativa, adotta i propri regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. In particolare il Comune adotta i seguenti regolamenti:

- a) regolamento per la disciplina del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo;
- b) regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
- c) regolamento per il funzionamento dell'ufficio di difensore civico;
- d) regolamento per la disciplina dei contratti;
- e) regolamento di contabilità;
- f) regolamento degli istituti di partecipazione e per lo svolgimento del referendum consultivo;
- g) regolamento per l'assegnazione di provvidenze economiche e contributi;

h) regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

i) regolamento per la disciplina generale delle entrate.

3. I regolamenti entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salvo diversa disposizione di legge o decisione dell'organo deliberante.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Organi politico – amministrativi. 1. Sono organi di governo del Comune di Albiate il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 9 - Consiglio comunale. 1. Il consiglio comunale:

- a) determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Albiate;
- b) controlla la sua attuazione;
- c) adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge.

2. L'elezione del consiglio comunale, la sua prima convocazione, la sua durata, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, il momento della loro entrata in carica e l'eventuale loro surrogazione sono regolati dalla legge.

3. Le adunanze consiliari sono convocate e presiedute dal sindaco.

4. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa; l'organizzazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati, in conformità ai principi generali espressi dallo statuto, dall'apposito regolamento adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il funzionamento del consiglio comunale è garantito dall'apporto dell'attività delle commissioni consiliari costituite ed operanti ai sensi dell'art. 16.

6. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni del consiglio comunale quando comportino spese quantificate comprendono anche l'assunzione del relativo impegno, senza necessità di successiva determinazione del responsabile del settore interessato, fatta salva la preventiva acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Art. 10 - Consiglieri comunali. 1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità locale esercitando

proprie funzioni senza vincolo di mandato imperativo con piena libertà di voto. In particolare:

- a) i consiglieri hanno diritto di iniziativa per ogni deliberazione di competenza del consiglio comunale;
- b) i consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze nelle forme e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento;
- c) i consiglieri hanno diritto di accesso documentale presso gli uffici del comune, degli enti e delle aziende da essi dipendenti per l'espletamento del proprio mandato;
- d) i consiglieri hanno diritto alle indennità, permessi, licenze e rimborsi spese secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

2. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni di giunta sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono a disposizione dei consiglieri comunali presso il servizio segreteria nelle forme previste dal regolamento.

3. Le dimissioni del consigliere comunale sono immediatamente efficaci non appena presentate al consiglio come effetto della loro protocollazione. Esse sono irretrattabili e comportano l'obbligo di procedere a surrogazione.

4. Tutti i consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Art. 11 - Decadenza per assenze ingiustificate. 1.

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

2. I consiglieri che, senza fornire ragionevoli giustificazioni, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta del collegio.

3. La procedura di decadenza inizia con formale contestazione del suo presupposto ad opera del sindaco. Il consigliere deve rappresentare entro dieci giorni i motivi di giustificazione adottati. Nei successivi dieci giorni il consiglio comunale si pronuncia sulla decadenza a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Contestualmente alla pronuncia di decadenza è disposta l'immediata surrogazione del consigliere decaduto.

Art. 12 - Principi generali in materia di competenze e poteri. 1. La competenza del consiglio

comunale è stabilita dalla legge. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei propri poteri né nelle sue competenze può surrogarsi alcun altro organo del comune salve le ipotesi previste dalla legge.

Art. 13 - Linee programmatiche di mandato. 1. Il sindaco, entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il consiglio comunale con cadenza annuale, di norma in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

3. Il consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.

Art. 14 - Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

2. In particolare il regolamento di cui al comma precedente disciplina:

- a) le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte fermo restando che, salvo i casi di presentazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni ed ordini del giorno, la convocazione comunque sia richiesta può riguardare solo materie di competenza consiliare;
- b) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, fermo restando che esso non può mai essere inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza che sia a tal fine computato il sindaco;
- c) le modalità attraverso le quali fornire al consiglio comunale le strutture serventi utili al suo funzionamento;
- d) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- e) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
- f) i casi in cui le sedute del consiglio non sono pubbliche e le forme di votazione;

- g) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- h) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.

Art. 15 - Commissioni comunali. 1. Il consiglio comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di commissioni permanenti costituite al proprio interno con criterio proporzionale.

2. Il consiglio comunale può istituire speciali commissioni per analizzare e formulare pareri e proposte in merito a specifiche materie di cui il consiglio ha necessità di particolari conoscenze.

3. Il consiglio comunale può inoltre istituire al proprio interno commissioni speciali per fini di controllo o di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.

4. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e si distinguono in una o più commissioni di indirizzo, addette principalmente all'esame preparatorio ed all'approfondimento delle questioni connesse alle deliberazioni consiliari;
- b) le commissioni speciali sono istituite con apposite deliberazioni consiliari;
- c) i presidenti delle commissioni sono nominati all'interno delle rispettive commissioni;
- d) la presidenza delle eventuali commissioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza;
- e) i presidenti delle commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
- f) le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta costoro lo richiedano;
- g) quali segretari verbalizzanti delle commissioni comunali sono individuati, di norma, i responsabili di settore interessati per materia;
- h) le sedute delle commissioni comunali, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

Art. 16 - Consulte. 1. Il consiglio comunale, al fine di realizzare un migliore raccordo con i soggetti economici, sociali, sportivi, culturali e le loro associazioni può dar vita a delle consulte composte da rappresentanti del consiglio, da esperti, e da rappresentanti delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative.

2. La composizione e le modalità di elezione delle consulte sono definite dal regolamento.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17 - Composizione della giunta comunale. 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da almeno quattro e non più di sei assessori tra cui il vice sindaco.

2. Nel caso in cui la giunta sia composta da cinque o da sei assessori, possono essere nominati due assessori al di fuori dei componenti del consiglio. Diversamente è consentita la nomina di un solo assessore esterno. In tutti i casi gli assessori esterni devono essere scelti fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni al consiglio non possono svolgere le funzioni di vice sindaco.

4. Nel caso di dimissioni di uno o più assessori, le stesse acquistano efficacia dopo venti giorni dalla loro presentazione al protocollo generale dell'ente. Nei successivi venti giorni il sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 18 - Competenze. 1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali in un ambito di competenza residuale rispetto al consiglio e al sindaco.

2. Sono riservate alla giunta le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:

- a) l'assegnazione di contributi o di altre prestazioni economiche a soggetti singoli o associati nel rispetto della casistica individuata dall'apposito regolamento qualora dallo stesso non siano già stati definiti criteri di quantificazione del contributo medesimo;
- b) la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite;
- c) la costituzione di parte civile;

- d) gli atti a contenuto non gestionale che non siano di competenza del consiglio o del sindaco;
- e) l'adozione del regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi di cui fa parte la dotazione organica dell'Ente nella quale sono individuate le strutture operative denominate "settore";
- f) l'approvazione di tutti gli atti di programmazione secondaria da adottare nel rispetto della relazione previsionale e programmatica deliberata dal consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
- g) l'approvazione dei progetti preliminari dei lavori pubblici.

3. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni della giunta quando comportino spese quantificate comprendono anche l'assunzione del relativo impegno, senza necessità di successiva determinazione del responsabile del settore interessato, fatta salva la preventiva acquisizione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Art. 19 - Organizzazione della giunta. 1.

L'attività della giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno piena competenza nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale.

4. Il sindaco comunica al consiglio comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.

5. La giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 20 - Adunanze e deliberazioni. 1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.

2. Essa delibera con la metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa. Ad essa partecipa di diritto il segretario comunale che cura la redazione dei relativi verbali.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 21 - Funzioni. 1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza istituzionale, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli è titolare dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle articolazioni gestionali-esecutive che costituiscono la struttura amministrativa.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22 - Attribuzioni di amministrazione. 1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale istituzionale e legale dell'Ente, anche in giudizio;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere e stipulare accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il consiglio comunale secondo le rispettive competenze in materia;
- h) convoca i comizi per i referendum comunali;
- i) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- j) coordina e organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

- k) nomina il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di "decreti".

3. Risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai consiglieri comunali qualora su di esse non sia stata espressamente richiesta la risposta in consiglio comunale.

4. Il sindaco può altresì conferire incarichi a consiglieri comunali a meri fini referenti.

Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza. 1. Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche a carattere riservato;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società comunque dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 24 - Vicesindaco. 1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni negli ambiti previsti dalle leggi e le esercita in qualità di supplente per legge.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

Art. 25 - Dimissioni del sindaco e mozione di sfiducia. 1. La relativa procedura di dimissionamento del sindaco, compresa la mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti, sono disciplinate dalla legge.

2. La mozione di sfiducia deve essere comunque presentata per iscritto.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta da lui presieduta a partire dal giorno successivo a quello della sua votazione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Libere forme associative. 1. Il Comune, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, che disciplina le modalità attuative per le libere associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 27 - Consiglio comunale dei ragazzi. 1. Il Comune può istituire il "consiglio comunale dei ragazzi" allo scopo di sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e dei valori della partecipazione alla vita democratica dei ragazzi.

Il "consiglio comunale dei ragazzi" ha il compito di deliberare in via propositiva e consultiva nelle seguenti materie: educazione alla vita civica e democratica, educazione ambientale, solidarietà sociale, educazione alla salute, istruzione, cultura e spettacolo, sport e tempo libero.

Le modalità di elezione e di funzionamento del "consiglio comunale dei ragazzi" sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 28 - Informazione. 1. Il Comune assicura, ai fini dell'esercizio della partecipazione popolare, la massima informazione sull'attività comunale

anche attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che, a norma di legge, di statuto o di regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'esposizione deve essere fatta in modo da garantire un'adeguata accessibilità e la effettiva possibilità di lettura dei documenti.

Art. 29 – Consultazioni. 1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei datori di lavoro, le organizzazioni della cooperazione, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali.

2. L'amministrazione comunale in occasione dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico fornisce preventiva informazione alla popolazione.

Art. 30 - Proposte di iniziativa popolare. 1. Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

2. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da una o più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile di uno o più presentatori maggiorenni con indicazione della residenza nel territorio del Comune di Albiate.

3. Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltrato all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.

4. Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può chiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori di atti d'iniziativa popolare.

5. Sono esclusi dall'attività di cui ai commi precedenti gli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione generale ed attuativa.

Art. 31 - Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri. 1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente residenti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con

l'Amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale, il tutto nel pieno rispetto della legislazione nazionale vigente.

Art. 32 - Azione popolare. 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 33 - Referendum consultivo. 1. Un numero di elettori residenti non inferiore alla soglia del 20% degli iscritti nelle liste elettorali, tali calcolati al momento di chiusura delle sottoscrizioni, può chiedere, nelle materie di competenza del consiglio comunale, che vengano indetti referendum consultivi. La consultazione referendaria è ritenuta valida se ad essa partecipa almeno il 50% degli ammessi al voto. Le firme devono essere presentate con le stesse modalità previste per la richiesta di referendum statali.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) nomine e designazioni di competenza del consiglio comunale;
- e) bilancio di esercizio, conto consuntivo, riequilibrio ed assestamento di bilancio.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il consiglio comunale nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. L'apposito regolamento sullo svolgimento dei referendum individua l'organo istituzionale che decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 34 - Diritto di partecipazione al procedimento. 1. Ai destinatari dei provvedimenti amministrativi che incidano su posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento è garantita in ogni caso la partecipazione al relativo procedimento mediante comunicazione del relativo avviso.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è funzionale a garantire agli interessati il diritto di accesso agli atti del procedimento ed alla presentazione di memorie e documenti sui quali l'amministrazione ha l'obbligo di esprimersi qualora siano pertinenti al suo oggetto, prima della sua definizione, che deve comunque avvenire sempre con provvedimento espresso.

Art. 35 - Diritto di accesso. 1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti e di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 36 - Istituzione, prerogative e rapporti col consiglio comunale. 1. L'Amministrazione istituisce l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale di Albiate.

2. Con deliberazione del consiglio comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri enti, previa convenzione.

3. Le modalità dell'azione del difensore civico sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale, che norma in particolare lo svolgimento della sua attività, i requisiti di eleggibilità e di incompatibilità, la decadenza, la revoca e le dimissioni.

4. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è eletto dal consiglio comunale a scrutinio

segreto con maggioranza qualificata da determinarsi in sede regolamentare.

5. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione la cui misura è stabilita dal regolamento.

6. Il difensore civico, in particolare:

- a) si rivolge direttamente ai titolari degli organi di governo ed ai responsabili delle unità organizzative di massima dimensione per verificare, su segnalazione scritta e firmata, l'esistenza e le cause di illegittimità, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa. I titolari degli uffici hanno l'obbligo di esibire atti, fornire informazioni e rilasciare copie al difensore civico, su sua richiesta;
- b) segnala al sindaco le illegittimità, le disfunzioni, le carenze e i ritardi degli uffici comunali non appena le abbia verificate;
- c) si rivolge ad altre pubbliche amministrazioni e ad altri difensori civici per l'esercizio, se necessario su delega, del diritto all'informazione da parte dei cittadini albiatesi singoli o associati.

7. Entro il mese di marzo di ciascun anno presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando con la stessa le eventuali disfunzioni riscontrate e assumendo come parametro le segnalazioni di cui al precedente comma 6 lett. a).

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 37 - Principi e criteri direttivi. 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi di governo, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili di settore e al direttore generale ove nominato.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri di efficacia, efficienza, dell'economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 38 – Personale. 1. Con regolamento adottato dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente, in particolare, disciplina:

- a) il disegno organizzativo del Comune;
- b) la dotazione organica del personale;
- c) i criteri per la eventuale nomina del direttore generale;
- d) le modalità ed i criteri per la nomina, da parte del sindaco, dei responsabili degli uffici di massima dimensione;
- e) le funzioni che possono essere attribuite al segretario comunale al di fuori di quelle espressamente stabilite dalla legge;
- f) i criteri e le modalità per la stipulazione, al di fuori della dotazione organica, dei contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
- g) gli incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
- h) gli uffici di staff;
- i) la contitolarità di uffici, la supplenza e l'interinato;
- j) la mobilità interna e la mobilità volontaria;
- k) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
- l) la valorizzazione delle professionalità acquisite all'interno del Comune.

Art. 39 - Segretario comunale. 1. Il segretario comunale svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.

3. Possono essere attribuite al segretario comunale le funzioni di direttore generale e ulteriori funzioni se previste dai regolamenti, dallo statuto o conferitegli dal sindaco.

Art. 40 - Compiti dirigenziali. 1. I dipendenti preposti alla direzione delle massime unità

organizzative svolgono i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e delegati dal sindaco.

2. Essi adottano, nell'esercizio delle funzioni di gestione, determinazioni motivate che sono esecutive dal momento in cui vengono firmate o, se comportano impegni di spesa, dal momento in cui riportano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3. Resistono in giudizio in relazione agli atti gestionali di loro competenza quando il Sindaco abbia rilasciato delega di natura generale o speciale.

4. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 41 - Incarichi a contratto. 1. La giunta comunale, con i limiti, i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e di funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi può deliberare che la copertura dei posti di responsabile di servizio, di area organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione avvenga mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la giunta comunale può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo sulla base dei criteri previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

CAPO II - DELLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

Art. 42 - Costituzione e partecipazione. 1. I servizi pubblici di spettanza comunale sono gestiti nelle forme previste dalla legge mediante gli organismi che essa individua.

2. Ciascuno degli organismi ai quali venga attribuita la gestione dei pubblici servizi è strutturato negli organi indicati dalla legge. I criteri per la nomina dei titolari degli organi dei predetti organismi gestionali sono indicati dal consiglio comunale. Alla nomina provvede il sindaco. In

ogni caso la nomina a tali uffici può essere disposta solo per soggetti di comprovata esperienza del settore dimostrata mediante apposito curriculum da acquisire da parte dell'ente titolare delle relative funzioni. In particolare i rappresentanti del Comune negli enti di cui al primo comma debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.

3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità previste dalla legge.

4. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 67 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali di Albate può essere conferita nomina di componente degli organi di amministrazione e di controllo delle società di capitali a partecipazione comunale, purché non espressamente vietata dalla legge.

Art. 43 - Vigilanza e controllo. 1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di gestione dei servizi di cui è titolare.

2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

CAPO III - PATRIMONIO, ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTRATTI

Art. 44 - Demanio e patrimonio. 1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal sindaco.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di

conservare i titoli, gli atti, e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 45 - Beni patrimoniali disponibili. 1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46 - Contratti. 1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Il Comune nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti appositamente adottato dal consiglio comunale.

Art. 47 - Contabilità e bilancio. 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità comunale.

2. Sulla base del bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale la giunta comunale procede alla successiva ripartizione in capitoli degli interventi e definisce gli obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente.

3. Questi ultimi provvedono alla gestione amministrativa finanziaria e tecnica mediante determinazioni, atti amministrativi ed atti di diritto privato nel rispetto della normativa vigente.

4. Nel corso dell'anno il rispetto della gestione secondo gli obiettivi programmati è sottoposto al monitoraggio mediante il controllo di gestione da eseguirsi nel rispetto e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

5. Il regolamento di contabilità può prevedere che la giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale, definisca il piano esecutivo di gestione nelle forme previste dalla legge e dallo stesso regolamento di contabilità.

6. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati, la giunta attua forme di informazione mediante apposite pubblicazioni od altre idonee modalità di comunicazione.

Art. 48 - Il collegio di revisione economico-finanziaria. 1. L'attività di revisione economico-

finanziaria è svolta dall'apposito collegio dei revisori composto e nominato nei modi e nei termini previsti dalla legge, il quale collabora collegialmente con il consiglio comunale mediante le relazioni ed i pareri posti a fondamento del bilancio di previsione, del conto consuntivo, delle variazioni di bilancio, del riequilibrio di bilancio e del suo assestamento generale.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Ciascun membro dell'organo di revisione, al solo fine di riferire al collegio sulle materie di competenza di quest'ultimo, ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali, entrambi condotti nei modi e nei limiti previsti dal regolamento di contabilità.

4. Oltre alle funzioni indicate dalla legge, all'organo di revisione possono essere richiesti pareri preventivi in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari e patrimoniali dell'attività di competenza comunale, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 49 - Servizio di tesoreria. 1. Il servizio di tesoreria viene svolto da apposito istituto abilitato individuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e sulla base di apposita convenzione deliberata dal consiglio comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Norma finale. 1. L'entrata in vigore delle norme statutarie è regolata dalla legge.

2. Il consiglio comunale ogni tre anni procede alla eventuale revisione dello statuto.

3. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dallo statuto stesso ed adegua quelli vigenti alle norme statutarie.